

POS 1. ACQUISIZIONE E INGRESSO DEGLI ANIMALI

Scopo della presente POS 1 è quello di illustrare le modalità operative per l'approvvigionamento degli animali, al fine di tutelare lo stato sanitario dello stabulario e la corretta applicazione della normativa.

Requisiti sanitari per l'ingresso di SUINI (*Sus scrofa domesticus*) e POLLI (*Gallus gallus domesticus*) presso la sede distaccata del DAGRI

1. La presente procedura si applica a tutte le introduzioni di:

- Suini domestici (*Sus scrofa domesticus*)

- Polli domestici (*Gallus gallus domesticus*)

destinati a permanere temporaneamente presso lo stabulario CeSAL sede distaccata DAGRI a fini sperimentali.

2. Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) 2016/429 ("Animal Health Law")

- Regolamento (CE) n. 2160/2003 – Controllo di Salmonella e agenti zoonotici Normativa Nazionale

- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 – Monitoraggio delle zoonosi

- Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010 – Eradicazione Malattia di Aujeszky Ordinanza 29 luglio 1982 – Profilassi Malattia di Aujeszky

- Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 2025-2027 Normativa Regionale (Regione Toscana)

- Piano regionale per l'eradicazione della Malattia di Aujeszky Misure di biosicurezza per allevamenti suinicoli bradi o semi-bradi Linee guida regionali sul benessere animale

3. Requisiti Sanitari Obbligatori

3.1 Polli (*Gallus gallus domesticus*)

Obbligo di attestazione di negatività a Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium.

Gli animali devono:

- Essere esenti da sintomi compatibili con patologie infettive o zoonotiche (es. Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, Colibacillosi);

- Provenire da allevamenti non sottoposti a restrizioni sanitarie.

3.2 Suini (*Sus scrofa domesticus*)

Obbligo di attestazione di negatività sierologica alla Malattia di Aujeszky, conforme al piano nazionale e regionale di eradicazione.

Gli animali devono:

- Essere esenti da sintomi riferibili a patologie come Peste Suina Africana, Salmonellosi, ecc.
- Provenire da allevamenti esenti da restrizioni sanitarie.

4. Documentazione Necessaria

Tutta la documentazione sanitaria deve essere compresa nel Documento di accompagnamento informatizzato (ex Modello 4) (**Annex F**), che deve:

- accompagnare fisicamente gli animali durante il trasporto;
- essere trasmesso preventivamente via e-mail, entro 48 ore dall'arrivo, al MVD e al RBA del CeSAL.

5. Verifica e Autorizzazione all'Ingresso

Il MVD ha il dovere di:

- Verificare la completezza e la validità della documentazione;
- Valutare la compatibilità sanitaria con lo stabulario, tramite l'osservazione dello stato di salute degli animali prima dello scarico;
- Autorizzare o negare l'ingresso.

Nel caso in cui il Documento di accompagnamento informatizzato (ex Modello 4) (**Annex F**), non riporti chiaramente le attestazioni richieste, ma contenga informazioni ambigue o incomplete, il MVD può:

- Richiedere certificazioni sanitarie integrative;
- Disporre la quarantena precauzionale;
- Negare l'ingresso degli animali.

6. Le bolle di consegna e la documentazione degli animali in arrivo viene conservata in stabulario per un periodo minimo di 5 anni dalla data di arrivo.

7. Uscita degli Animali Zootecnici (Suini e Avicoli)

In conformità con quanto previsto e autorizzato nel progetto approvato dal Ministero della Salute, devono essere definite le modalità operative e i requisiti sanitari per l'uscita degli animali zootecnici (suini e avicoli) sottoposti a procedure sperimentali, nei seguenti casi:

- A)destinazione al macello per smaltimento, o analisi post mortem di organi e tessuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009,
- B)reintroduzione in un sistema di allevamento ai sensi dell'art 8 comma 1 del decreto Reinserimento 31.12.2021.

Prima dell'uscita, tutti gli animali devono essere sottoposti a valutazione clinica finale da parte del MVD, che attesta lo stato sanitario compatibile con la destinazione prevista.

A) Nel caso gli animali siano destinati al Macello, il MVD deve redigere una certificazione che includa:

- Identificazione dell'animale (specie, codice identificativo, protocollo sperimentale);
- Trattamenti farmacologici somministrati durante il periodo sperimentale;
- Esiti della visita clinica finale e, se necessario, risultati di esami di laboratorio;
- Destinazione prevista: macello per smaltimento (gli animali non entreranno nella catena alimentare) oppure per analisi *post mortem* come previsto da progetto approvato.

Questa documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione del RP in cui si attesta che gli animali non sono destinati alla produzione di carne.

B) Nel caso gli animali siano destinati alla reintroduzione in allevamento, il MVD deve redigere un certificato di cui all'allegato I al presente decreto del 31.12.2021 che attesti la reintroduzione degli animali nei seguenti casi:

- Lo stato di salute lo consente;
- Non vi è pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l'ambiente;
- Sono state adottate misure per il benessere dell'animale;
- È stato predisposto un programma di riabilitazione che assicuri la socializzazione quando si introduce nell'allevamento nuovi soggetti ai sensi dell'art. 8 c.2 decreto reinserimento 31.12.2021

8. Tracciabilità e Conservazione Documentale

Tutta la documentazione (valutazione MVD, autorizzazione ASL, Modello 4, certificati sanitari e attestazioni RP) deve essere archiviata in stabulario per almeno 5 anni.